

CRITERI E CONDIZIONI PER IL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DI CAPACITA' DI STOCCAGGIO ELETTRICO

**Documento di consultazione 393/2022/R/EEL
Osservazioni di Ansaldo Green Tech Spa**

Premessa

Con il presente documento Ansaldo Green Tech (AGT) intende esprimere le proprie osservazioni e il proprio contributo in merito alla consultazione in oggetto.

Considerazioni Generali

AGT accoglie positivamente la scelta dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autorità) di coinvolgere le parti interessate nel processo di definizione dei criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico implementando così quanto introdotto con l'articolo 18 del decreto legislativo 8 Novembre 2021, n.210, al fine di consentire finalmente un maggiore sfruttamento delle risorse FRNP.

Inoltre, si recepiscono positivamente i principi generali sui quali Terna dovrà basare la proposta di disciplina ed in particolare con riferimento al pto 1.10.b.iii), il principio di neutralità tecnologica nel rispetto dei requisiti tecnici definiti da Terna, importante per assicurare concorrenza tra i concorrenti e minimizzare gli oneri di sistema per gli utenti finali.

Qui di seguito sono riportate le osservazioni agli spunti di consultazione di nostro interesse specifico.

Risposte agli spunti di consultazione

Q.1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard? In caso di risposta negativa, si prega di motivare

Sì, purché i contratti standard siano sufficientemente differenziati e permettano l'apprezzamento delle diverse tecnologie. Si ritiene inoltre che lo Studio debba essere presentato in maniera indipendente da eventuali considerazioni di maturità tecnologica, visto che potrebbe discriminare nuove tecnologie che sono però già pronte alla commercializzazione.

Ansaldo Green Tech S.p.A.

(con unico socio Ansaldo Energia S.p.A.)
Direzione e Coordinamento di Ansaldo Energia S.p.A.
Capitale Sociale € 2.439.000 i.v.
C.F. e Numero iscrizione Reg. Imp. Genova e P.IVA 02756840593
C.C.I.A.A. (REA) Genova n. 509047
E-mail: info@ansaldogreentech.com
PEC: ansaldogreentech@legalmail.it
<http://www.ansaldoenergia.com>

Sede legale:

Via N. Lorenzi, 8 - 06152 Genova - Italia
Tel. +39 010 6551 - Fax +39 010 655 6709

Nei criteri si ritiene di considerare anche:

-
- Livello di riciclabilità
- Rischio di sicurezza a fronte di incidente (Safety)
- Decadimento delle prestazioni nel tempo.

Q.2 Si condivide, in particolare, l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Occorre rilevare che alcuni presupposti articolati al pto 2.17 risultano essere generici e fonte di potenziali erronee considerazioni, in particolare si segnala che un periodo di pianificazione lungo non necessariamente esclude dall'approvvigionamento delle risorse di accumulo la parte iniziale del periodo purché ovviamente non si escluda la possibilità di consegnare anche in periodo più breve.

Per quanto riguarda al rischio di azzardo morale in relazione al periodo di consegna occorre segnalare che l'autorità richiederà a Terna di imporre penali congrue in caso di mancanza di disponibilità nel periodo di consegna. Inoltre, si segnala che non tutte le batterie elettrochimiche presentano una vita utile collegata col numero di cicli e peraltro questo fenomeno risulta indipendente dal periodo di consegna visto che anche con un periodo di consegna specifico in caso di profilo irregolare di carico e scarico avrebbero comunque un deterioramento accelerato.

Qualora l'Autorità consideri di avere contratti standard specifici per tecnologia, allora si richiede che anche le tecnologie delle batterie a flusso al Vanadio e a stoccaggio termo meccanico ad aria o anidride carbonica siano considerati, visto che potrebbero offrire il vantaggio di un periodo di pianificazione breve (inferiore ai 2 anni) e periodo di consegna lungo (20 anni+).

Di conseguenza in relazione ai punti 2.19 e 2.20, si ritiene quindi che tali tecnologie dovrebbero poter competere già alla prima procedura concorsuale (con periodo di pianificazione breve) e che tale procedura debba considerare anche periodi di consegna fino a 20 anni.

In alternativa, la sequenza delle aste dovrebbe essere: una prima asta riservata a tecnologie con periodo di pianificazione breve e periodo di consegna lungo; una seconda asta riservata a tecnologie con periodo di pianificazione breve e periodo di consegna breve per la quota di fabbisogno che nel periodo di pianificazione breve non fosse stata assegnata nella prima asta; una terza asta riservata a tecnologie con lunghi periodi di pianificazione e di consegna.

Q.3 Nel caso di impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna, si condivide l'opportunità di prevedere negli schemi contrattuali quanto indicato al punto 2.23? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si ritiene interessante tale meccanismo qualora sia facoltà dell'assegnatario di estendere purché ci sia un meccanismo definito che pattuisca la metodologia della revisione del premio.

Q.4 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, di prodotti di time shifting attraverso il meccanismo di pooling sopra descritto? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Sì, qualora i prodotti di time shifting andassero invenduti nelle future aste del GSE, sarebbe utile avere la possibilità di utilizzare la capacità contrattualizzata per offerte al MSD, il che ovviamente dovrebbe passare ad una qualifica di quali tecnologie di accumulo possano permetterlo nei rispetti del periodo di consegna.

Q.5 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Sì

Q.6 Si condivide l'impostazione che si intende adottare in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Sì

Q.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa il sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Sì

Q.8 Si condivide il contenuto del presente documento per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alle procedure competitive? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si ritiene che il criterio dell'ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio sia al momento un criterio limitativo alla concorrenza di fatti penalizzando le iniziative il cui processo di autorizzazione potrebbe essere concluso positivamente compatibilmente con i tempi del periodo di pianificazione e di realizzazione dell'impianto stesso.

Q.9 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità circa la definizione della domanda nelle procedure concorsuali e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Relativamente al punto 2.50, si ritiene che il premio debba essere espresso unicamente in €/MWh/anno, e non in €/MW/anno. Questo per non penalizzare le tecnologie con rapporto Energia / Potenza svincolato dalla capacità di stoccaggio qualora la risorsa funzionalmente utile allo stoccaggio fosse solo la capacità.

Q.10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo da applicare nelle aste di approvvigionamento di capacità di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Sì, purché i parametri siano specifici per ogni tecnologia del sistema di accumulo.